

Domanda n. 1

La categoria OG7 non essendo a qualificazione obbligatoria può essere assorbita dalla categoria OG1?

Domanda n.2

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente Vi chiediamo un chiarimento in merito alle categorie di lavorazione, e precisamente se le categorie scorporabili OG7 e OS21 sono anche subappaltabili.

Risposta

Si rappresenta che il bando di gara al punto **III a** prevede quanto segue:

I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche, ex art. 3 D.P.R. 34/2000 e s.m.i.:

*Categoria prevalente **OG1**, classifica **III** per l'importo di € 832.289,81;*

***OG7**, classifica **III** per l'importo di € 648.833,39 scorporabile;*

***OS21**, classifica **I** per l'importo di € 163.211,74 scorporabile;*

Stante che Dpr 34/2000 (All. A) prescrive che:

" Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni.", se la concorrente non è in possesso della suddetta qualificazione nella categoria OG7 è tenuta a costituire una RTI con imprese qualificate.